

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO TRAVERSI

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Con ricorso ritualmente proposto in data 03.11.2025, parte ricorrente espone di aver stipulato, in data 1° luglio 2016, un contratto di finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento, per la durata complessiva di 120 rate mensili.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel mese di settembre 2020, in corrispondenza della rata n. 48, sulla base di conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario convenuto e integralmente saldato, come risulta dalla quietanza liberatoria prodotta in atti.

Previo esperimento infruttuoso del reclamo, il ricorrente chiede la restituzione delle commissioni e degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, applicando il criterio del pro rata temporis a tutte le voci di costo. Chiede altresì:

- la restituzione della commissione di estinzione anticipata;
- la corresponsione degli interessi legali;
- la rifusione delle spese di assistenza tecnica;
- la restituzione di eventuali somme versate in eccedenza.

L'intermediario resistente eccepisce, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, avendo acquistato dalla cedente esclusivamente il credito e non l'intero rapporto contrattuale.

Nel merito deduce:

- di aver già riconosciuto, in sede di estinzione, una riduzione complessiva pari a euro 905,38, calcolata secondo il criterio della c.d. curva degli interessi;
- la legittimità della commissione di estinzione anticipata;
- la non debenza delle spese di assistenza professionale.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'eccezione preliminare circa il difetto di legittimazione passiva non può essere accolta.

Secondo il principio espresso dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6816/2018), l'obbligazione restitutoria sorge al momento del pagamento del conteggio estintivo e grava sul soggetto che riceve l'importo non dovuto.

Nel caso di specie: il conteggio estintivo è stato emesso dall'intermediario convenuto ed il pagamento è stato effettuato su conto allo stesso intestato.

Ne consegue la sussistenza della legittimazione passiva.

Nel merito si precisa che parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel mese di settembre 2020, in corrispondenza della rata n. 48 su 120 complessive, sulla base di conforme conteggio estintivo: in atti è presente conforme quietanza liberatoria.

Premesso quanto sopra con riguardo alle circostanze dell'estinzione e alla disciplina pattizia, si ha presente che per i contratti di finanziamento c/CQ sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L.

conv. n. 136/2023), che nel secondo periodo risulta ora così formulato: *“Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”*

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. In particolare:

- per i costi recurring, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Restano fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; C. di Coordinamento 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

In relazione al caso di specie, si segnala che è orientamento prevalente dei Collegi ABF quello di ritenere le commissioni di attivazione di natura *up front* in quanto si riferiscono esclusivamente ad attività preliminari alla conclusione del contratto (così Collegio di Milano, decisione n. 22563/2021; Collegio di Bologna, decisione 4327/2022; Collegio di Roma, decisione n. 23713/202; Collegio di Palermo n. 4476/23). *Contra*: Collegio di Torino, decisione n. 2227/2024.

Quanto agli oneri rete distributiva, gli stessi vengono considerati dai Collegi ABF di natura recurring in ragione del riferimento a “iniziative pubblicitarie e di comunicazione” e al “mantenimento delle strutture adibite”.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	6,39%					
Denominazione		% rapportata al TAN	39,13%					
Commissioni di attivazione				750,00 €	Up front	293,51 €	293,54 €	-0,03 €
Commissioni di gestione				200,00 €	Recurring	120,00 €	120,32 €	-0,32 €
Oneri rete distributiva				1.255,80 €	Recurring	753,48 €	491,52 €	261,96 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								261,61 €

Si riporta dunque di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi.

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente in quanto il medesimo ha computato tutti i costi con il criterio del pro rata temporis.

In ordine alla richiesta di spese di assistenza tecnica, secondo quanto precisato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 4580/2025), la rifusione delle spese di assistenza professionale richiede la dimostrazione della necessità dell'intervento del professionista, in ragione di un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell'intermediario, ovvero della particolare complessità della controversia.

Nel caso in esame: la controversia rientra nella tipologia seriale in materia di estinzione anticipata; non emergono condotte ostruzionistiche.

Non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento di tale voce.

Commissione di estinzione anticipata: parte ricorrente chiede la restituzione dell'indennizzo di estinzione anticipata, lamentandone unicamente l'assenza di una giustificazione oggettiva. Non contesta invece la quantificazione di tale voce. In punto di diritto, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20 ha affermato il seguente principio di diritto: *«La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.»*.

Nel caso di specie, il ricorrente non adduce argomentazioni specifiche a sostegno della non debenza della commissione.

Quote versate in eccedenza: il cliente ha chiesto, infine, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute.

Al riguardo, si rappresenta che la domanda, oltre ad essere formulata in modo ipotetico, non è supportata da evidenze documentali né argomentata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 262,00 (duecentosessantadue/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE